

Serie Ordinaria n. 24 - Venerdì 12 giugno 2020

D.g.r. 9 giugno 2020 - n. XI/3215

Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle province e della Città metropolitana di Milano A.S. 2021/2022

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 138 che assegna alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- il d.p.r. n. 233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», che inserisce il sistema dell'istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89 «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 87 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 88 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 89 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto interministeriale del 11 novembre 2011, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 19;
- il d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263 «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 5 marzo 2013, n. 52 «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89»;
- il d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'art. 12, che inserisce il comma 5-ter all'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011 e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente orga-

nico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base del predetto accordo;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», e in particolare l'art. 1, comma 85, che ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell'edilizia scolastica;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- l'Accordo del 1° agosto 2019 tra Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;

Viste altresì:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 che attribuiscono:
- alla Regione competenze in merito alla definizione degli indirizzi e criteri di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione;
- a province e comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche ed in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» ed in particolare l'articolo 2, nel quale si confermano in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/1665 del 27 maggio 2019 «Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città metropolitana di Milano a.s. 2020/2021»;
- la d.g.r. n. XI/2213 del 8 ottobre 2019 «Aggiornamento delle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa e proroga termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s. 2020/2021»;
- il d.d.g. n. 16110 del 8 novembre 2019, con il quale Regione Lombardia ha recepito l'Accordo relativo all'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019;

- la d.g.r. n. XI/2463 del 18 novembre 2019 «Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2020/2021»;
- la d.g.r. n. XI/2595 del 9 dicembre 2019 «Aggiornamento del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2020/2021»;
- il d.d.g. n. 16759 del 21 novembre 2019 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021»;
- il d.d.g. n. 18805 del 19 dicembre 2019 «Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2020/2021»;
- la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021»;

Considerato che:

- non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'art. 19, comma 5-ter, del d.l. n. 98 del 2011 e che, pertanto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento;
- non risulta ancora completato il processo di approvazione delle disposizioni attuative del d.lgs. n. 61/2017, con particolare riferimento all'adozione di Linee guida atte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e per individuare i criteri per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio (a seguito dell'approvazione del d.m. 24 maggio 2018, n. 92. «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»);

Rilevata l'esigenza di:

- consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, confermandone i principi generali anche per l'annualità 2021/2022, secondo quanto dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- fornire le indicazioni attuative per la programmazione dell'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, connessa e correlata all'organizzazione della rete scolastica e alla programmazione dei servizi di istruzione e formazione sul territorio regionale per l'annualità 2021/2022, come meglio specificato nel medesimo allegato A;

Ritenuto di stabilire:

- la data del 30 ottobre 2020 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022;
- la data del 30 novembre 2020, quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche - a.s. 2021/2022 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa - a.s. 2021/2022;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono state sentite le Amministrazioni provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ANCI Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022;

2. di stabilire la data del 30 ottobre 2020 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città

Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022;

3. di stabilire la data del 30 novembre 2020 quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche - a.s. 2021/2022 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa - a.s. 2021/2022;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL, nonché sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A**INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E ALLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2021/2022****Premessa**

Regione Lombardia promuove un quadro istituzionale affinché la scuola sia:

- a) adeguata e aggiornata rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, tenendo conto delle innovazioni richieste dal momento e dal contesto;
- b) nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", al comma 85, art. 1 conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica e, con la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", Regione Lombardia ha confermato in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Regione Lombardia, quindi, conferma l'assetto di competenze definito dall'art. 6 della l.r. n. 19/2007, così come modificata e integrata dalla l.r. n. 30/2015, e intende rafforzare il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli enti locali, nonché delle parti economiche e sociali, nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella mobilitazione delle risorse, siano esse economiche che organizzative, importanti per dar forza al processo ed incisività alle azioni.

1. Indicazioni di carattere generale

Le presenti indicazioni sono funzionali alla redazione dei piani provinciali per l'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dei piani provinciali dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

La programmazione e lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione deve innanzitutto ispirarsi ai principi delineati dalla L.R. 19/07: centralità della persona, funzione educativa della famiglia, libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai percorsi, libertà di insegnamento e valorizzazione delle professioni educative, autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

Il sistema educativo, dunque, deve essere in grado di ridefinire le proprie strategie e metodologie di insegnamento, le relazioni fra docente e studente, gli spazi e gli ambienti educativi, al fine di garantire un apprendimento inclusivo, attivo, collaborativo ed intenzionale.

Occorre garantire l'eccellenza e l'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, promuovendo l'integrazione delle diverse componenti del sistema educativo con l'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

In ragione di tali principi l'organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa devono essere mirate allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguate alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, orientate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento. Devono, inoltre, favorire l'inserimento delle persone in condizione di svantaggio individuale e promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale.

Il processo di programmazione deve pertanto:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS, università e sistema produttivo;
- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un'offerta ricca ed articolata di opportunità in modo da favorire il diritto all'istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocazione tra enti locali, istituzioni scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- promuovere sempre di più e sempre meglio percorsi ed indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La definizione della rete e della sua offerta formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, sanitario, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'Anagrafe Regionale e Nazionale degli Studenti, sia in relazione all'analisi ed interpretazione dei dati statistici.

2. Dimensionamento della rete scolastica

Regione Lombardia approva il proprio piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base di quanto previsto nei piani disposti dalle singole Province e dalla Città Metropolitana di Milano, così come stabilito dal D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Le Province e la Città Metropolitana di Milano procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra riportate e le indicazioni di seguito illustrate, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni per quanto attiene le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali. Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

La nuova rete scolastica deve rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo una attenzione particolare all'effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento e orientato ad un aumento dell'efficienza.

La programmazione della rete deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'istruzione;
- del trend demografico, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Con riferimento alla definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, la mancata attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 104/2013 fa sì che debbano essere rispettati i parametri definiti dall'art. 19, c. 5 e 5 bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabiliscono che «alle istituzioni scolastiche

autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato».

Le precisazioni espresse nei provvedimenti precedenti in merito agli ambiti territoriali della Lombardia, e più nello specifico rispetto alla necessità, qualora un'istituzione scolastica presenti sedi fisiche (plessi o sedi associate) dislocate su più ambiti, di considerare l'ambito di appartenenza sulla base della collocazione della sede di dirigenza, non sono più attuali.

La legge di bilancio 2019 dello Stato (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, c. 796, stabilisce infatti che "a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale".

Pertanto, venendo meno questo presupposto, cade anche la necessità che eventuali cattedre interne alle istituzioni scolastiche presuppongano la collocazione dei singoli plessi dell'istituzione stessa all'interno del medesimo ambito territoriale.

Con riferimento agli Istituti di educazione, nessun elemento di natura legislativa è intervenuto a mutare quanto stabilito dall'art. 7, c.1 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, secondo la cui disciplina tali Istituti sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico. Tale assunto è stato ribadito dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR con nota n. 13424 del 14.12.2005, a seguito di quanto precisato sull'argomento in questione dal TAR Lazio con sentenza n. 07586/2013.

2.2 Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Per le ragioni meglio precisate nel precedente paragrafo 2 si ribadisce che, ai fini dell'assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con incarico a tempo indeterminato, è necessario rispettare i parametri definiti dai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del DL 98/11 (almeno 600 alunni in pianura e almeno 400 nelle aree montane e nelle piccole isole).

Pertanto, cogliendo l'importanza della presenza di una dirigenza stabile all'interno delle istituzioni scolastiche, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad individuare e superare, in raccordo con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, i casi di mancato rispetto di tali parametri.

2.3 Istituzioni scolastiche sovradimensionate

Agendo in continuità con quanto suggerito in occasione delle precedenti programmazioni, si rinnova l'invito alle Province e alla Città Metropolitana di Milano ad intervenire, laddove possibile e in stretta collaborazione con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, affinché vengano gradualmente ridimensionate le istituzioni scolastiche che presentano una popolazione studentesca superiore a 1750 alunni, al fine di garantire un ottimale soddisfacimento delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti.

Resta inteso che il riequilibrio degli istituti sovradimensionati attualmente esistenti deve avvenire nel rispetto delle previsioni di verticalizzazione.

2.4 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

Ai sensi del D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano possono apportare adeguamenti all'organizzazione interna dei CPIA già individuati, nel rispetto dei requisiti specificati dalla circolare MIUR n. 36 del 10/04/2014 e del numero di CPIA massimo previsto per ogni provincia dalla DGR n. 479/2013.

Eventuali aggiornamenti devono essere previsti sulla base dei criteri di seguito individuati:

- potenziale bacino d'utenza in riferimento a:

- adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore;
- coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- presenza di forti problematiche socioeconomiche e culturali;
- alto tasso di popolazione straniera residente.

I piani provinciali devono individuare la rete territoriale presso cui l'offerta sarà erogata, prevedendo in particolare, per la sede principale, spazi adeguati ad ospitare il personale amministrativo e il Dirigente Scolastico.

Come precisato dalle Linee Guida del MIUR per il passaggio al nuovo ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della legge 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

3. Programmazione dell'offerta scolastica e formativa di Il Ciclo

La programmazione dell'offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche socioeconomiche e del trend demografico, nonché della logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell'organizzazione dei servizi complementari.

Al fine di garantire un'offerta formativa di secondo ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, nonché funzionale in primis a soddisfare le esigenze dell'utenza, la programmazione deve uniformarsi in particolare ai seguenti indirizzi:

- condivisione e partenariato con le autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali;
- adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre province e alla Città Metropolitana di Milano;
- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni;
- connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali, tra le quali rientrano i Poli Tecnico Professionali eventualmente presenti sul territorio;
- eliminazione delle offerte "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi;
- integrazione con l'offerta terziaria di carattere accademico e non accademico.

Nei provvedimenti con i quali le Province e la Città Metropolitana di Milano approvano i propri piani dell'offerta formativa relativa all'a.s. 2021/2022 occorre, pertanto, dare evidenza delle analisi effettuate e delle motivazioni che supportano le decisioni assunte.

Al fine di garantire la composizione di un Piano Regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione il più completo possibile, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel relativo piano, anche i percorsi c.d. "autofinanziati", intendendo come tali i percorsi per i quali è prevista la partecipazione di soli alunni che sostengono interamente il costo di frequenza.

La DGR n. 1177 del 28/01/2019 "Programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/20" sancisce il superamento

della distinzione tra percorsi ordinamentali e duali, in favore di un sistema unitario capace di garantire la stessa potenziale efficacia dei percorsi nel raggiungimento degli obiettivi regionali e di proporsi come un'opportunità di scelta per i giovani e per le famiglie.

Si invitano pertanto Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel redigendo piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022 tutto il panorama dei percorsi erogati dai Centri di Formazione professionale accreditati (duali e ordinamentali) e dalle Istituzioni scolastiche fornendo così una mappatura completa dell'offerta presente sul territorio regionale.

3.1 Licei scientifici ad indirizzo sportivo

In coerenza con quanto indicato nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0023220.01-12-2016) del 1 dicembre 2016, nella programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022 è possibile inserire nuovi percorsi di liceo scientifico ad indirizzo sportivo. A tal fine le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno accertare che le istituzioni scolastiche interessate posseggano l'assetto organizzativo di cui al D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, nonché idonee dotazioni strutturali esistenti alla data di approvazione dei piani provinciali e che tale offerta sia proposta sul territorio in maniera da garantire un'adeguata distribuzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

Resta fermo che spetta all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia la valutazione in ordine alla sussistenza di risorse in organico sufficienti per il concreto avvio di tali percorsi.

Salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, solitamente riportate all'interno della circolare annuale relativa alle iscrizioni al nuovo anno scolastico, sarà consentita anche per l'a.s. 2021/2022 l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, potranno comunque vincolare inderogabilmente l'offerta formativa del liceo sportivo all'attivazione di una sola sezione.

3.2 Istituti professionali

Il piano provinciale dell'offerta formativa dovrà programmare l'offerta degli istituti professionali con riferimento agli indirizzi di studio definiti dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 61/2017, nonché dal Regolamento recante la disciplina dei relativi profili di uscita, adottato con D.M. 92/2018.

Si precisa che, in prospettiva di unitarietà del sistema e onde evitare una duplicazione e sovrapposizione confusiva delle tipologie di offerta – con relative conseguenze negative sul piano dell'orientamento nei confronti dell'utenza – l'offerta di Istruzione Professionale quinquennale e di leFP triennale, di quarto anno/quadriennale, dovranno mantenere i propri tratti distintivi ed essere il più possibile complementari.

Per quanto attiene l'indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale", nel rispetto di quanto indicato nello schema di Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2017, oggetto dell'Intesa del 21 dicembre 2017, l'attivazione di percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con la programmazione a.s. 2020/2021 dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione e Ufficio Scolastico Regionale.

Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in istituti scolastici che presentano un'offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati.

Per consentire a Regione e Ufficio Scolastico Regionale di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi piani.

3.3 Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

Il piano provinciale dell'offerta formativa dovrà programmare l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale facendo riferimento alle Figure, indirizzi e profili formativi di cui al Repertorio regionale approvato con DGR n. XI/3192 del 3 giugno 2020 - Allegato A.

3.4 Offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

L' accordo territoriale sottoscritto il 21 dicembre 2018 tra la Regione Lombardia e l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP) in regime di sussidiarietà, ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di erogare in via sussidiaria, nel rispetto degli standard formativi regionali, le tipologie di percorso triennale per il conseguimento della Qualifica professionale, che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere e di IV anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale.

L'accordo inoltre ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di collaborare con le Istituzioni Formative accreditate per la progettazione dei percorsi annuali di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati in regime di sussidiarietà dovranno essere proposti alle Amministrazioni Provinciali e potranno essere attivati solo se autorizzati ed inseriti nel redigendo piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche dovranno dare evidenza pubblica di tali percorsi nel proprio PTOF, come offerta distinta da quella quinquennale di IP.

Oltre a quest'ultimo requisito, chiediamo alle Province di precisare alle Istituzioni scolastiche che volessero erogare nuovi percorsi di leFP in sussidiaria, la necessità del rispetto di tutte le condizioni precisate al comma 2 dell'Accordo Territoriale citato in precedenza.

La nuova disciplina nazionale in materia, prescrive che per poter erogare l'offerta di leFP in via sussidiaria le Istituzioni scolastiche siano accreditate. Tale requisito, dovrà essere posseduto dalle Istituzioni scolastiche all'avvio dei percorsi per l'anno scolastico e formativo 2021/2022.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano, svolgeranno le consuete attività di valutazione e verifica della qualità e fattibilità delle proposte delle istituzioni scolastiche propedeutiche alla definizione dell'offerta formativa. In particolare, come previsto dall'accordo territoriale sottoscritto tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale il 18 dicembre 2018, le Province dovranno verificare che le istituzioni scolastiche intenzionate ad offrire percorsi leFP in sussidiaria garantiscano una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolgerà l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi.

Poiché, in base al succitato accordo, tali Istituzioni scolastiche dovranno risultare profilate sul sistema informativo regionale e accreditate per l'erogazione dei percorsi per l'a.s. 2021/2022, ai fini della presentazione dell'offerta formativa, dovranno produrre a Regione Lombardia entro ottobre 2020 (e in copia alle Province) un'autocertificazione rispetto al possesso dei seguenti requisiti:

- un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
- l'adeguamento alle previsioni di cui alla L. 190/2012 (amministrazione trasparente);
- il rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
- la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nell'accordo.

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia produrranno una circolare che verrà diffusa alle Istituzioni scolastiche, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano che specificherà con maggiore dettaglio il tema dell'accreditamento per l'a.s. 2021/2022.

Regione Lombardia effettuerà controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni.

4. Offerta del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole isole e piccoli comuni

E' possibile accogliere nelle sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due anni e i tre anni.

L'ammissione è consentita per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Nelle Sezioni saranno iscrivibili i bambini che compiano i due anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. I bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

5. Termini

Il termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022 è stabilito al **30 ottobre 2020**.

Le richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche – a.s. 2021/2022 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa – a.s. 2021/2022 dovranno pervenire entro il **30 novembre 2020**. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.